PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

Art. 3

Finanziamento degli enti locali e delle comunità montane

Per l'anno 1986 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunita' montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 4;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in 1.600 miliardi, di cui 1.440 miliardi per i comuni e 160 miliardi per le province;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984. Detto fondo e' maggiorato per il 1986 di 1.050 miliardi, di cui 935 miliardi per i comuni e 115 miliardi per le province, ed e' ridotto delle economie di spesa che si verificano per effetto della cessazione dei contributi conseguenti alla estinzione dei mutui;

d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunita' montane per un ammontare di 28,6 miliardi.

Versione in vigore dal 2 marzo 1986, non più in vigore dal 7 marzo 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Estremi	Decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47
Titolo	I — Bilanci, trasferimenti e mutui
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-finanza-locale-1986/art-3-finanziamento-degli-enti-locali-e-delle-comunita-montane/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it